

La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

SETTORE PUBBLICO E MODELLO 231

Avv. Chiara Mammola - Avv. Paolo Erik Liedholm

24 novembre 2023

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001

Avv. Chiara Mammola

Agenda

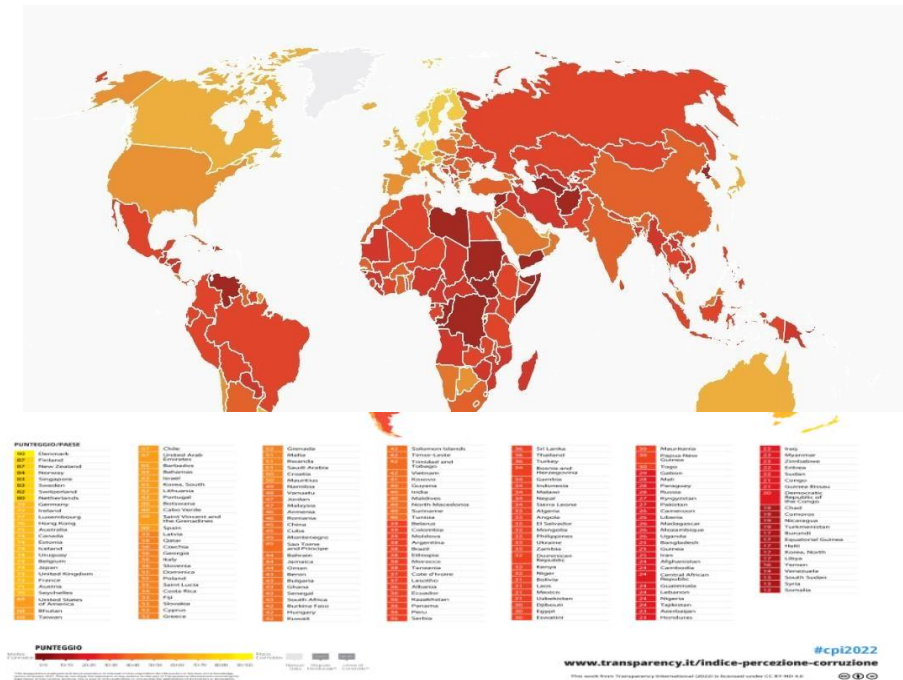


- Nascita della 231 e contrasto alla corruzione
- Evoluzione normativa della corruzione e dei relativi reati nella 231
- Le verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli di prevenzione nelle procedure sui rapporti con la PA: casi ed esemplificazioni

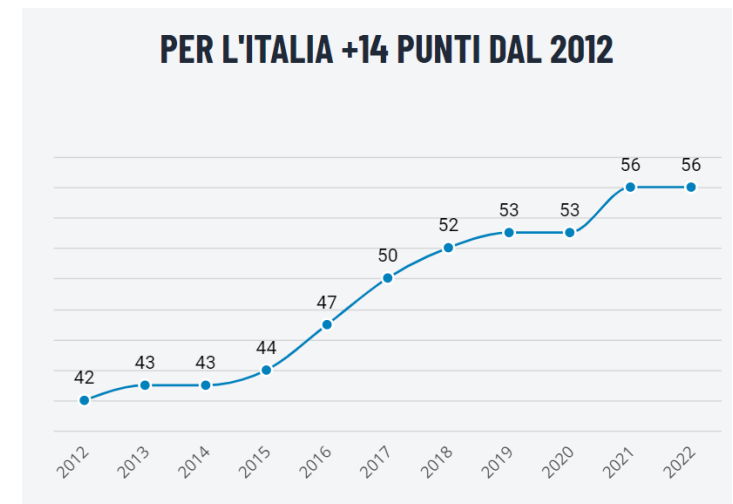
Premessa

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. L'Italia ha ottenuto 56 punti, contro una media europea di 66. Rispetto agli altri Paesi, l'Italia si è classificata pertanto al quarantunesimo posto su 180.

Nonostante il costante miglioramento, da tali dati emerge come il fenomeno della corruzione è risulti ancora altamente diffuso nella realtà italiana. l'Italia deve ambire a raggiungere i punteggi di altri paesi europei come la Finlandia, Danimarca e Norvegia che si sono posizionati tra i primi 5 al mondo.



Indice di percezione della corruzione 2022



Premessa



Il fenomeno della corruzione

Nel corso dell'ultimo decennio si è imposto sempre più nello scenario internazionale il tema della corruzione, fenomeno avvertito, anche da parte dei cittadini, nella sua gravità per gli effetti negativi che determina sul tessuto sociale e sulla competitività del sistema economico ed in grado, altresì, di minare la legittimazione delle istituzioni democratiche.

Del problema si sono fatte anche carico le principali Organizzazioni internazionali (l'ONU ed il Consiglio d'Europa in particolare), che hanno prodotto importanti strumenti convenzionali multilaterali, con l'indicazione della necessità di approntare strumenti di contrasto. Anche a seguito delle predette convenzioni, numerosi Paesi, non solo dell'Unione europea, hanno sviluppato politiche di prevenzione e contrasto ambiziose e molto articolate, sia pure fra loro molto diversificate.



Tra le esperienze maturate in materia, l'ordinamento italiano attribuisce alla corruzione rilevanza penale, riconducendola nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché nel novero dei reati societari per quanto attiene la fattispecie di corruzione tra privati.



La struttura fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione in Italia discende dalla legge "Severino", legge n. 190 del 2012, che ha introdotto e rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche.

La L. 190/2012 tuttavia si iscrive in un più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento anche agli obblighi imposti dal diritto internazionale, come si espliciterà nelle seguenti slides.

L'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello sovranazionale

Convenzione OCSE, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, sulla **lotta alla corruzione** di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni internazionali.

Legge, 29 settembre 2000, n. 300 sulla ratifica ed esecuzione di alcuni atti internazionali, tra cui la Convenzione OCSE e delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

Decreto Legislativo, 8 giugno 2001, n. 231 **disciplina amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Art. 2 «Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, **per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero**».



Art. 11 «il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, [...] **un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale»



- **Art. 24** «*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*»;
- **Art. 25** «*concussione e corruzione*».

L'obiettivo primario: il contrasto alla corruzione

Preambolo della Convenzione del 1997 «considerando che **la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali**, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza; considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche internazionali incombe a tutti i Paesi»;

L'obiettivo perseguito dalla Convenzione OCSE del 1997 è quello **di penalizzare la corruzione dei funzionari stranieri nell'ambito delle operazioni internazionali**, espressione di una *governance* fattiva di determinati aspetti della globalizzazione dell'economia mondiale.

La Convenzione impone quindi a tutti gli Stati aderenti, tra cui l'Italia, di reagire ad un fenomeno giudicato particolarmente allarmante e punendo **sia le persone fisiche sia le persone giuridiche**.



La Convenzione OCSE e, quindi, anche le norme di attuazione emanate dall'Italia, incluse quelle penali, **perseguono la corruzione dei funzionari** provenienti da **qualsiasi** paese del mondo.

Un atto di corruzione, quindi, è considerato un reato perseguibile in Italia qualsiasi sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l'organizzazione per la quale opera

Il nucleo originario degli illeciti 231

Relazione Ministeriale al Decreto 231:

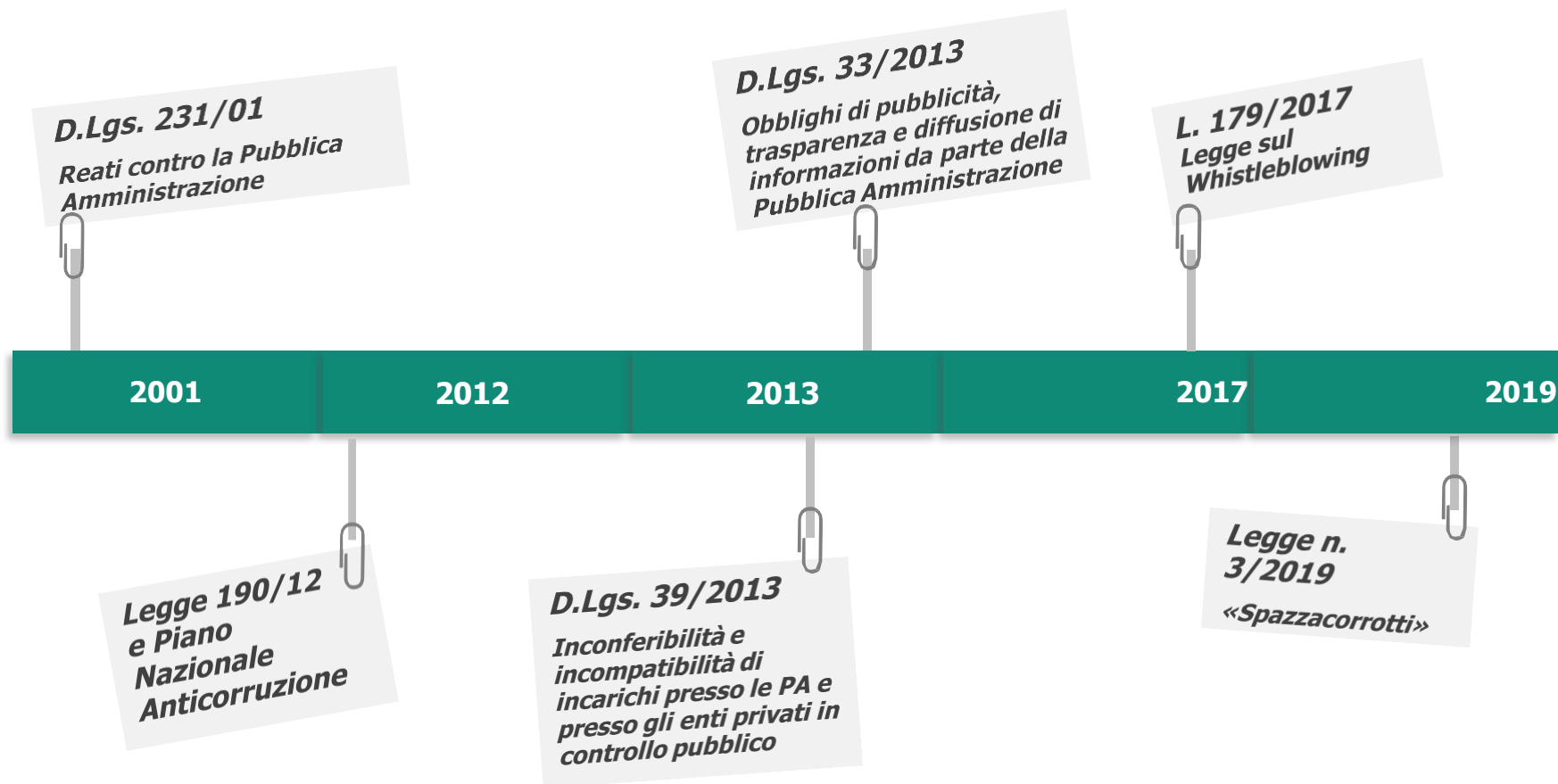
- «L'attuazione della delega **viene pertanto limitata al novero dei reati che formano oggetto delle Convenzioni** ratificate con la legge di delega: dunque, i reati di **concussione, corruzione e frode**»;
- «nondimeno, occorre realisticamente prendere atto del maggiore equilibrio della **scelta cd. minimalista**: poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento, **sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità** che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento»



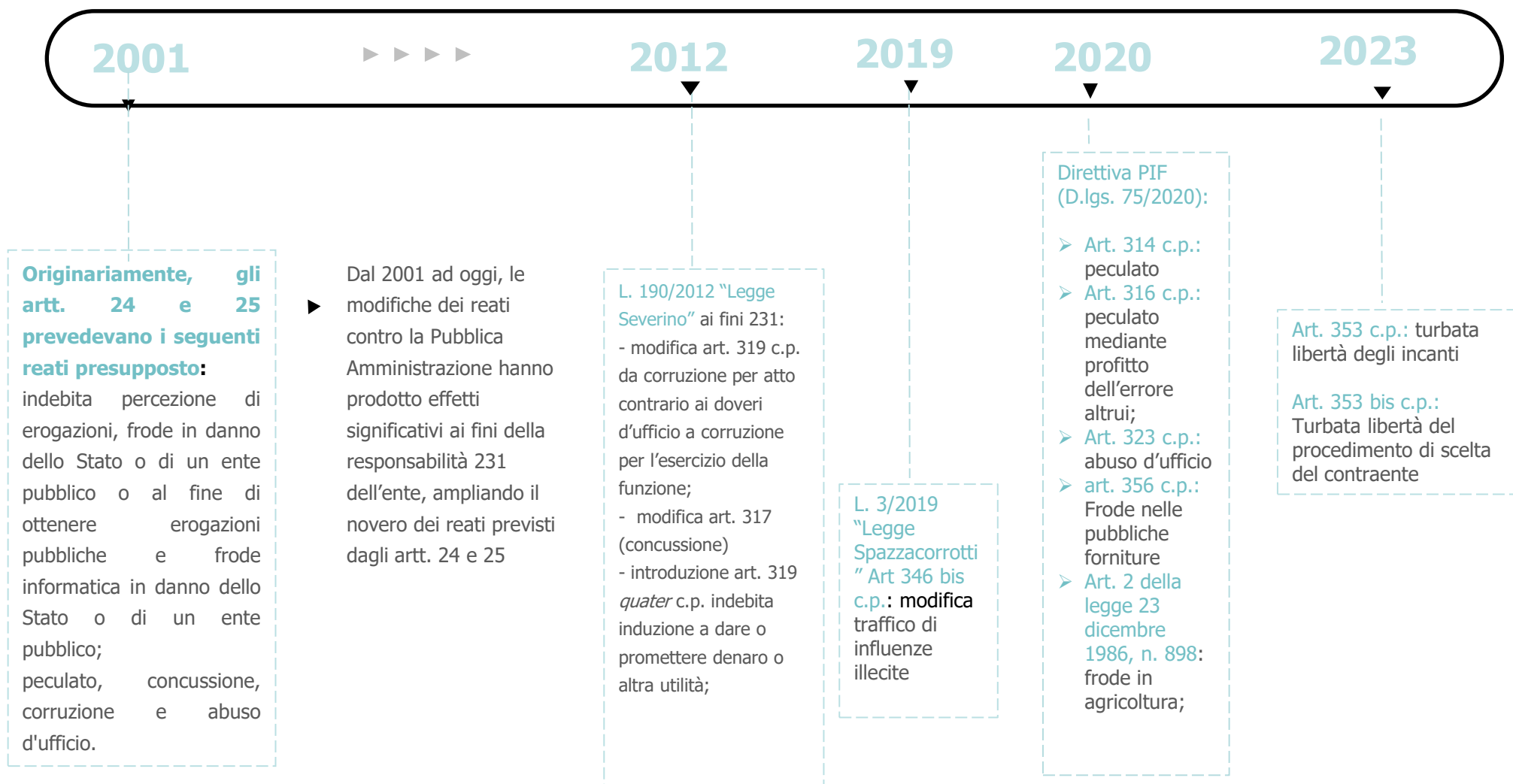
Originariamente, gli illeciti 231 previsti dal Decreto erano soltanto i seguenti (artt. 24 e 25):

- **malversazione a danno** dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.);
- **indebita percezione** di erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.)
- **corruzione per esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) e **corruzione per atto** contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- **istigazione** alla corruzione (art. 322 c.p.)
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.)
- **peculato**, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- **truffa in danno dello Stato**, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e Frode Informatica (art. 640 ter).

Il contesto normativo in Italia

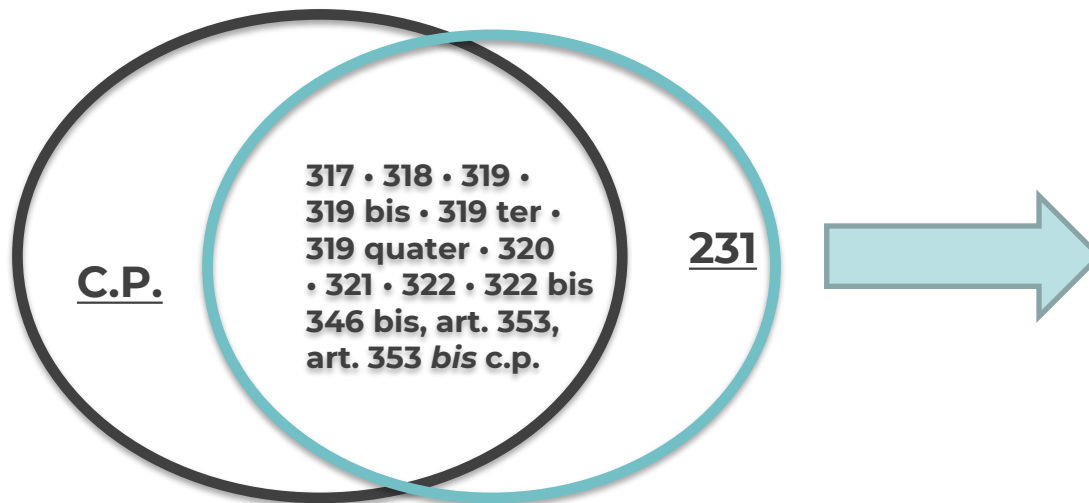


Ampliamento dei reati contro la PA previsti dal Decreto 231



I reati contro la Pubblica Amministrazione previsti oggi dal Decreto

Oggi gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto che però non sono ancora tutti quelli previsti dal Codice Penale



Reati contro la P.A.

- concussione (art. 317 c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e Frode Informatica (art. 640 ter);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

I reati contro la Pubblica Amministrazione previsti oggi dal Decreto



In generale, i reati contro la Pubblica Amministrazione costituiscono ancora oggi il **terreno elettivo** di applicazione della disciplina, rimanendo l'area dei rapporti pubblico-privati una di quelle in cui l'esposizione al rischio di comportamenti illeciti è maggiore.

FOCUS: i principali reati contro la Pubblica Amministrazione



**Il reato di
corruzione
(artt. 318, 319, 321
c.p.)**

In linea generale e ai fini del Modello, i reati contro la P.A. hanno come denominatore **comune l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio.**

Ai sensi dell'art. 357 c.p. è «*pubblico ufficiale*» colui che «*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*».

Sono tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.).

Ai sensi dell'art. 358 c.p. è «*persona incaricata di pubblico servizio*» colui che «*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*».

Per **pubblico servizio**, quindi, si intende l'esercizio delle attività, di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona (ad es. vita, salute, libertà). Il pubblico servizio è, quindi, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma in assenza di poteri autoritativi e certificativi (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi)

La Legge 190/2012

Legge 190/2012

La Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione si pone quale obiettivo principale il rafforzamento dell'efficacia e dell'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, introducendo nuovi modelli organizzativi con specifica funzione di prevenzione dell'illegalità ed imponendo elevati livelli di trasparenza.

Principali novità apportate dalla L. 190/2012

- Istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Introduzione di misure specifiche anticorruzione per le Pubbliche Amministrazioni ed enti controllati (es. nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, predisposizione e aggiornamento annuale di un Piano Annuale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, obbligo di pubblicare dati su personale, appalti, ecc. sui siti istituzionali ai fini di una maggiore trasparenza, ecc.)
- Modifica del D.lgs 231/01 con l'introduzione di due nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità ed in particolare la Corruzione tra privati e l'induzione indebita a dare o promettere utilità

Artt. 318 e 319 c.p.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione **consiste nel fatto del pubblico ufficiale** che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o **ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.**

Proprio a seguito della Riforma Severino del 2012 ciò che viene punito è **l'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati**, senza che assuma più rilevanza una distinzione tra atto già compiuto e atto da compiere.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o **ne accetta la promessa per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo omesso o ritardato** oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Atto di ufficio possiede un'accezione molto ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'*intraneus* (ad es. atti amministrativi, le proposte, di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali).

Artt. 321-322 c.p.

PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)

Le medesime pene previste per il reato di corruzione si applicano anche al privato che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Per privato si intende qualsiasi cittadino con qualsiasi qualifica e, quindi, nulla osta che il privato possa essere ancora un pubblico ufficiale che corrompa un altro pubblico ufficiale.

Pertanto, nel reato di corruzione sarà punito sia il pubblico ufficiale sia il privato

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Il legislatore ha inteso elevare a reato autonomo consumato ipotesi di tentativi unilaterali di corruzione antecedente propria e per l'esercizio della funzione non andati a buon fine, commessi da soggetti pubblici (sollecitazione) o privati (istigazione).

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene eseguita l'offerta o la promessa oppure la sollecitazione ad offrire o promettere, senza che occorra che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte.

Gli elementi essenziali del reato di corruzione

- **accordo** espresso o implicito del pubblico funzionario con un soggetto privato;
- **dazione o promessa** e accettazione di denaro o altre utilità;
- **condotta** antecedente o anche successiva posta in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

ATTENZIONE!

Quando alla promessa non segue la dazione di denaro o altra utilità: in ipotesi di questo tipo la consumazione coincide con l'accettazione della promessa medesima!



Il reato di concussione art. 317: differenze con la corruzione

CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Il delitto di concussione consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il **delitto di concussione** è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal «pubblico ufficiale» e dall'«incaricato di pubblico servizio».

Non ogni costrizione assume rilevanza penale, ma **solo quella funzionalmente collegata all'abuso della qualità** o dei poteri del soggetto pubblico. L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente per realizzare l'effetto della coazione.



Dopo un lungo dibattito dottrinale, la Corte di Cassazione ha affermato che il *discrimen* tra il reato di concussione e quello di corruzione è rappresentato dalla

- **posizione psicologica** del privato a fronte del Pubblico Ufficiale.



Assenza di rapporto paritario: condotta del pubblico ufficiale che deve aver determinato nel privato **uno stato di paura e timore** → nella corruzione invece i due soggetti agiscono **su un piano paritario**.



ATTENZIONE! Ai fini della responsabilità 231, il reato di concussione verrà in rilievo soltanto se il soggetto agente appartiene ad una società a controllo pubblico, il reato non viene in rilievo, invece, se si tratta di una società privata!

Responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231 per il reato di corruzione



Quando la società può essere considerata responsabile ai sensi del D.Lgs. 231 per il reato di **corruzione**?



Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, ai fini della responsabilità 231 della società è sempre necessario che dalla condotta del soggetto agente (figura apicale e/o sottoposto alla sua vigilanza) derivi un interesse e/o un vantaggio per la società.

N.B. In linea generale:

- per «**interesse dell'ente**» si intende una "politica d'impresa", ossia il soggetto agisce in conformità ad un metodo gestionale della società che, nel perseguimento del massimo profitto non rinuncia, all'utilizzo di mezzi illeciti, oppure una condotta criminale che sia comunque funzionale alle necessità ed agli interessi dell'ente;
- per «**vantaggio dell'ente**» si intende il *quid pluris* di carattere economico e non che il soggetto collettivo ottiene, direttamente, dall'illecito. Si tratta, quindi, di in qualsiasi utilità patrimoniale e non, oggettivamente apprezzabile, che sia derivata in capo alla società a seguito della commissione di un illecito penale.



Alcuni esempi in termini generali

A titolo esemplificativo



Una società può essere ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231:

- in presenza della condotta di un amministratore delegato di una S.p.A. **che versi una somma a titolo di tangente** ad un pubblico amministratore per far ottenere alla persona giuridica da lui gestita l'assegnazione di una gara di appalto;
- in presenza della condotta dell'amministratore delegato della società/dipendente **che assuma un parente** di un pubblico ufficiale quale utilità attribuita a quest'ultimo in cambio dell'esercizio della sua funzione per avvantaggiare la società;
- in presenza della condotta dell'amministratore delegato che **corrisponda una somma di denaro** per ottenere una relazione positiva all'esito di un'attività ispettiva, così consentendo alla società di evitare le sanzioni.

Un esempio concreto.... (1/2)

- ❖ **Cass. pen., 6 dicembre 2018, n. 54640:** Tizio, responsabile del centro operativo della società Alfa S.p.A., è stato condannato per il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma 2, c.p. in relazione ad alcune offerte economiche formulate nei confronti di Caio, assistente della società pubblica A2A Reti Elettriche S.p.A., e con la quale la società Alfa s.p.a. è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2, correlato alle contestazioni mosse a Tizio. Sul punto, la Corte ha ritenuto che:

*«il rischio **di condotte corruttive non è estraneo alla sfera di rischio propria delle società** che operano a contatto con la pubblica amministrazione o in settori di rilievo pubblicistico, fermo a determinati indici delle modalità solitamente utilizzate da Tizio, noti agli organi apicali»;*

*«In assenza **di un modello organizzativo idoneo, la colpa di organizzazione risulta comunque sottesa** ad un deficit di direzione o vigilanza -incentrata su un sistema di regole cautelari-, che abbia in concreto propiziato il reato»;*

«Posto che i reati cui è connessa la responsabilità sono specificamente previsti e che ogni ente deve essere in grado di prevenirne la commissione, anche in rapporto alle rispettive sfere di rischio, occorre che l'assetto organizzativo risulti comunque in grado di assicurare un'azione preventiva, con la conseguenza che solo il concreto ed effettivo esercizio di un mirato potere di direzione e controllo può valere a scongiurare la responsabilità»

Un altro esempio concreto.... (2/2)

- ❖ **Cass. pen., 12 febbraio 2016, n. 11442:** Tizio, amministratore delegato della Società Alfa, è stato condannato per il reato di corruzione internazionale commesso nell'interesse e vantaggio della società per aver offerto delle somme di denaro a titolo di tangente a dei pubblici ufficiali esteri al fine di ottenere l'assegnazione di contratti in favore della società aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto di liquefazione a gas. La società, nonostante fosse dotata del modello, è stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/2001, art. 25, commi 3 e 4. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che:

*«La sentenza impugnata perviene al giudizio di inidoneità di tutte le cautele adottate a far data dal 2001 dalla [società Alfa] - e quindi anche di quelle contenute nel modello -, evidenziandone le carenze, consistite nella previsione **di misure preventive solo "sulla carta"** e nell'assenza di alcun tipo di garanzia in grado di impedire o quanto meno rendere più difficile la partecipazione dei rappresentanti della [società Alfa] alla complessiva corruzione attuata per aggiudicarsi i vari [contratti]» .*

*«Si tratta di un giudizio di fatto non affetto dai vizi denunciati, in quanto la sentenza impugnata non ha tratto la prova dell'inidoneità del modello dalla mera commissione del reato di corruzione dai rappresentanti dell'ente. La Corte di appello, dopo aver esaminato le **cautele organizzative apprestate e averne stabilito la inidoneità**, ha utilizzato quale argomento rafforzativo della sussistenza della responsabilità dell'ente quello di **aver adottato una politica aziendale di mero formalismo cartolare**, come era dato trarre dalla sistematica violazione da parte dei suoi responsabili della normativa penale e dall'entità dei fondi impiegati nelle dazioni corruttive».*

*«Invero, nel caso in esame, dal giugno 2004 sino al dicembre 2004, **nonostante l'adozione del modello**, si erano susseguite - senza alcuna soluzione di continuità rispetto a quanto avvenuto in precedenza - le attività corruttive realizzate [dalla società Alfa], attraverso i suoi intermediari, che subivano una sospensione solo a seguito dell'inizio delle investigazioni penali»;*

«»

Le sanzioni 231: pecuniarie e interdittive

Art. 25 D.Lgs. 231/2001: sanzioni pecuniarie

1. in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria **fino a duecento quote**.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste **dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni** e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 9 D.Lgs. 231/2001: sanzioni interdittive.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La Legge «Spazzacorrotti» 3/2019

L. 3/2019 – Legge Spazzacorrotti

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha introdotto nuove ed eterogenee misure finalizzate ad accrescere sia l'efficacia repressiva che quella preventiva dell'azione di contrasto alla corruzione.

Le principali novità con impatto sulla disciplina 231 sono:

- ✓ Introduzione, tra i reati presupposto, di una nuova fattispecie disciplinata dall'art. 346-bis c.p. «Traffico di influenze illecite»
- ✓ Inasprimento delle sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati presupposto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/01: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
- ✓ Introduzione della procedibilità di ufficio per i reati di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis c.c.)
- ✓ Introduzione del comma 5-bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 che disciplina l'applicazione di sanzioni interdittive in misura ridotta qualora "prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"

Art. 346 *bis* c.p.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346 *bis* c.p.)

La norma punisce:

- la condotta **di chi vanti dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti**, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio **per proporsi quale mediatore a pagamento** (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto;
- la condotta **di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale** o incaricato di pubblico servizio **per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario**, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.



Ai fini 231 → oltre alle forme classiche, tale previsione, unita alle considerazioni predette circa la riformulazione del delitto in commento, potrebbe ripercuotersi sulle attività delle società, le quali potrebbero astrattamente ritrovarsi esposte a forme di contestazione di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001, per il semplice fatto di essersi avvalse (dietro remunerazione) di consulenti/intermediari per lo svolgimento di attività rappresentative dei propri interessi ovvero per un supporto operativo nell'espletamento di attività che coinvolgono enti pubblici.

FOCUS: i principali reati contro la Pubblica Amministrazione



**Il reato di indebita
percezione di
erogazioni pubbliche e
di truffa ai danni dello
Stato
(artt. 316 ter, 640,
comma 2 n. 1, 640 bis
c.p.)**

Artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 bis c.p.

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

In generale, il delitto di truffa punisce chiunque con artifici o raggiri induce in errore per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il comma 2 della norma punisce tutte quelle condotte di artificio e/o raggiri poste in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico: oggetto materiale della frode ottenuta dal soggetto agente può essere qualsiasi cosa di natura patrimoniale.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis c.p.)

L'elemento materiale del reato coincide con quello della truffa, a cui si aggiunge **l'elemento specializzante** dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'azione truffaldina rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La differenza, quindi, risiede nel diverso oggetto materiale della frode.

Artt. 316 *bis* e 316 *ter* c.p.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316 *bis* c.p.)

La norma punisce tutta quella vasta tipologia di abusi non fraudolenti, che vengano posti in essere a fronte di un finanziamento già legittimamente ottenuto.

Pertanto, la condotta materialmente punita è quella di chiunque che, avendo ottenuto un finanziamento da parte dello Stato o di altro ente pubblico, non lo utilizza per le finalità per cui lo ha ottenuto.

Si tratta, quindi, di una condotta diversa e successiva rispetto a quella della truffa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316 *ter* c.p.)

La norma punisce due condotte alternative:

- la condotta commissiva consiste nell'utilizzo o comunque la presentazione, ai pubblici funzionari incaricati del vaglio, di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Per ciò che concerne l'analisi dei termini adoperati, si dirà brevemente quanto segue.
- la condotta omissiva consiste nell'omissione da parte del soggetto agente di informazioni dovute.

La norma è sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p.: la linea di discriminare si fonda sulla mancanza – fra gli elementi costitutivi dell'indebita percezione- dell'induzione in errore dell'ente erogatore.

Gli elementi essenziali delle frodi per erogazioni pubbliche

Artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 bis c.p.

- **artifici/raggiri** dell'autore del reato;
- **persona offesa:** Stato o altro soggetto pubblico;
- Ottenimento di **erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni** etc

Artt. 316 bis e 316 ter c.p.

- **Persona offesa:** Stato o altro soggetto pubblico;
- **Ottenimento lecito** delle erogazioni pubbliche, loro successivo utilizzo in modo indebito e/o non conforme;
- **Assenza di induzione** in errore della persona offesa

Responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231 per i reati di frodi per erogazioni pubbliche



Quando la società può essere considerata responsabile ai sensi del D.Lgs. 231 per i diversi reati di **frodi per erogazioni pubbliche**?



Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, ai fini della responsabilità 231 della società è sempre necessario che dalla condotta del soggetto agente (figura apicale e/o sottoposto alla sua vigilanza) derivi un interesse e/o un vantaggio per la società.

N.B. In linea generale:

- per «**interesse dell'ente**» si intende una "politica d'impresa", ossia il soggetto agisce in conformità ad un metodo gestionale della società che, nel perseguimento del massimo profitto non rinuncia, all'utilizzo di mezzi illeciti, oppure una condotta criminale che sia comunque funzionale alle necessità ed agli interessi dell'ente;
- per «**vantaggio dell'ente**» si intende il *quid pluris* di carattere economico e non che il soggetto collettivo ottiene, direttamente, dall'illecito. Si tratta, quindi, di in qualsiasi utilità patrimoniale e non, oggettivamente apprezzabile, che sia derivata in capo alla società a seguito della commissione di un illecito penale.



Alcuni esempi in termini generali

A titolo esemplificativo

Una società può essere ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231:

- in presenza della condotta di un amministratore delegato di una S.p.A. **che attesti falsamente a bilancio della società** il possesso di alcuni requisiti per ottenere un finanziamento pubblico;
- in presenza della condotta dell'amministratore delegato della società/dipendente **che ottenga un finanziamento per una determinata finalità e lo utilizzi per tutt'altro scopo**;
- in presenza della condotta dell'amministratore delegato che presenti un'autocertificazione in favore della società dichiarando il falso e ottenga un'erogazione pubblica.



Un esempio concreto....

- ❖ **Cass. pen., 23 aprile 2021, n. 23300:** Tizio, amministratore delegato della società Alfa è stato ritenuto responsabile per truffa ai danni dello Stato per aver effettuato false rappresentazioni sulle situazioni patrimoniali dei soci e delle false referenze indicate nelle lettere rivolte alla Banca Beta. La società è stata, di conseguenza, ritenuta responsabile per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 del Decreto. Sul punto, la Corte ha ritenuto che:

*«Deve pertanto ritenersi che **in caso di truffa ai danni dello Stato finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio nell'interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed utilizza per la propria attività** mentre diversamente sarebbe ove fosse stato dimostrato che il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantaggio esclusivo dei soci. Circostanza questa che neppure il ricorso deduce e comunque mai provata ed emersa.»;*

*«Nè risulta decisiva la circostanza del concorrente interesse personale dei soci; difatti si è già affermato come; principio, questo, ribadito anche in altre pronunce secondo cui **sussiste la responsabilità da reato dell'ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto** ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, l'interesse dell'autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l'illecito anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell'ente»*

*«Ne consegue che non è decisivo il rilievo dell'interesse realizzato anche dai soci della [società Alfa] essendo stato verificato dai giudici di merito che **il finanziamento illecito venne comunque ricevuto dalla società ed utilizzato per la realizzazione delle proprie ulteriori strutture ed attività**»*

Le sanzioni 231: pecuniarie e interdittive

Art. 24 D.Lgs. 231/2001: sanzioni pecuniarie

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**;

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; **si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote**.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 9 D.Lgs. 231/2001: sanzioni interdittive.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LE VERIFICHE DELL'ODV SUL RISPETTO PROTOCOLLI E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA REATO CONTRO LA P.A.: CASI ED ESEMPLIFICAZIONI

Avv. Paolo Erik Liedholm



Le attività sensibili e le attività strumentali correlate ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Individuazione delle aree di attività a rischio

Al fine di poter predisporre adeguati protocolli e procedure specifiche a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessario individuare in seno alla società le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i menzionati reati.

In linea generale, si tratta delle seguenti **attività sensibili**:

1

Rapporti con uffici, organi, funzioni, enti della P.A. in procedimenti amministrativi, attività di ispezione e controllo presso l'azienda.

2

Rapporti con la P.A. collegati alla specifica attività aziendale e relativi principalmente alle verifiche e autorizzazione da parte della P.A. per lo svolgimento della specifica attività aziendale.

3

Rapporti con la P.A. collegati alla richiesta e fruizione di finanziamenti o benefici erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea e altri enti pubblici locali, nazionali e comunitari.

Rapporti con P.A. internazionale



Linee Guida Confindustria:

In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) **pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo;** ii) **persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri** o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Altra attività sensibile: operazioni transfrontaliere

Attività Sensibili 1/2

In linea specifica, di norma, sono particolarmente rilevanti le seguenti attività:

- 
- I rapporti con i vari uffici della Pubblica Amministrazione per **l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti abilitativi** (es. interventi sulle proprietà immobiliari aziendali e in materia ambientale);
 - i rapporti con gli organi della P.A. di **ispezione e vigilanza** (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Inps, ATS etc);
 - i rapporti con **l'amministrazione della giustizia** in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria, penale e giuslavoristica in cui la società sia coinvolta;

Attività Sensibili 2/2

- 
- l'avvio e la gestione di **procedure per l'ottenimento** di erogazioni o contributi da parte della P.A. e la **successiva gestione dei fondi pubblici** eventualmente erogati;
 - **la produzione di documentazione alla P.A.**, anche in via informatica;
 - **ricerca e sviluppo di nuovi prodotti** o soluzioni tecniche (ad esempio, macchinari aziendali ideati a livello interno da utilizzare presso aziende terze);
 - **la trasmissione di dati in via informatica** a soggetti pubblici (ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, Inps, ATS), e/o l'elaborazione di documenti con efficacia probatoria.

Attività strumentali

Si tratta di quelle attività che, pur non presentando rischi di diretti di rilevanza penale, se associate alle attività sensibili, possono essere funzionali alla realizzazione della condotta di reato.

Le attività strumentali che potrebbero rappresentare un mezzo per la commissione di un reato presupposto contro la Pubblica Amministrazione.

La selezione e assunzione del personale dipendente

Gestione delle risorse finanziarie della società

Gestione delle carte di credito, note spese, anticipi

Gestione degli omaggi

Gestione delle dotazioni e degli asset aziendali (ad es. pc, autovetture, convenzioni)

Gestione dei rapporti con i fornitori



A titolo esemplificativo, attraverso alcune di queste attività potrebbero essere creati fondi da utilizzare per finalità corruttive

Attività strumentali: la rilevanza delle prestazioni a carattere immateriale

Linee Guida Confindustria:

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le **prestazioni di servizi a carattere immateriale** (tra cui le **consulenze**, ma anche le iniziative di **sponsorizzazione**, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.



- **Le regole generali di comportamento e i principi generali di controllo correlati ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

Regole di comportamento di carattere generale

Al fine di prevenire il verificarsi delle attività sensibili e strumentali, tutti i destinatari del Modello (Amministratori, sindaci, altri soggetti in posizione apicale, nonché quelli sottoposti alla loro vigilanza), sono tenuti ad adottare **regole di comportamento**, nello svolgimento delle attività sensibili, conformi ai principi previsti nel modello.



Cosa non fare?

È vietato:

- **effettuare elargizioni in denaro** a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- **elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici** italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore della società;
- **accordare vantaggi di qualsiasi** natura in favore di rappresentanti della P.A.
- **divieto di conferire incarichi di consulenza** o similari in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- **ricevere omaggi**, regali o vantaggi di altra natura, qualora essi eccedano le normali pratiche commerciali;

Regole di comportamento di carattere generale

Cosa non fare?

- **presentare dichiarazioni non veritiere a organismi** pubblici nazionali o comunitari allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- **destinare somme ricevute da organismi** pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- **divieto di concessione di qualsiasi tipo di utilità in autonomia** da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- **divieto di effettuare assunzioni** in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- **controllo dei potenziali conflitti di interesse dei dipendenti** della società con anche un ruolo attivo nella P.A.
- **controllo degli eventuali consulenti** esterni coinvolti nei rapporti con la P.A.

Principi generali di controllo

- **individuazione formale del responsabile dell'attività/operazione sensibile** ai fini del contatto con soggetti operanti nella P.A. (si tratta del soggetto che gestisce l'operazione e quindi deve esserne il referente);
- **mantenimento di una traccia dell'operazione tramite una "scheda di evidenza"**;
- **segregazione delle attività** tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **sistema di deleghe** e procure.

Sistema di deleghe e procure

I requisiti fondamentali di un corretto **sistema di deleghe e procure** sono i seguenti:

- tutti i soggetti che intrattengono per conto della società rapporti con la **P.A. sono dotati di delega formale** in tal senso e, ove necessario, anche di procura;
- **le procure/deleghe coniugano ciascun potere** alla relativa responsabilità e a una posizione idonea nell'organigramma aziendale;
- **ciascuna delega** definisce in modo specifico e inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- **il soggetto** (organo o individuo) a cui il delegato riporta gerarchicamente;
- **gli eventuali altri soggetti** ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- **i poteri gestionali** assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- **la procura** prevede esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- **il sistema delle deleghe** e delle procure è sempre tempestivamente aggiornato.



- **Procedure e protocolli specifici a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

Procedure e protocolli specifici

Oltre alle regole di natura generale, devono necessariamente essere individuati procedure e protocolli specifici di comportamento per ciascuna attività sensibile, quali misure di prevenzione e controllo.

Procedure
specifiche che
ogni Società
dovrebbe adottare
a prevenzione dei
reati contro la PA



- Codice Etico;
- Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura formale attribuzione di deleghe e poteri;
- Procedura per la richiesta di gestione e finanziamenti e benefici pubblici;
- Procedura assunzioni;
- Procedura omaggi e sponsorizzazioni;
- Procedura gestione e rimborso spese di rappresentanza;

Protocolli specifici 1/4

Di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici richiesti che costituiscono parte integrante del Modello.

1

Congruità del prezzo: il prezzo dell'accordo deve ispirato a valori di mercato e/o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione

2

Clausola 231: negli accordi con fornitori e partner commerciali deve essere inserita una clausola contrattuale secondo cui la controparte aderisce al rispetto dei principi 231, con eventuale risoluzione del contratto in caso contrario

3

Modalità di approvvigionamento definite: la scelta della modalità di approvvigionamento (pubblicazione del bando, *vendor list qualificate*, fornitore unico) deve essere formalizzata e autorizzata da figure apicali e rispettare la normativa 231:

- fornitore unico → casi specifici e limitati, adeguatamente motivato e documentato, nonché controllato e autorizzato dalle figure incaricate;
- approvvigionamenti urgenti → definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura; devono essere inoltre definiti adeguati strumenti di autorizzazione e monitoraggio;
- principali fasi della gara → dalla apertura della gara fino alla aggiudicazione del contratto devono essere tracciate e devono partecipare soggetti con interessi contrapposti, nonché deve essere predisposto un modello di valutazione delle offerte economiche trasparente e con limitazione di criteri di soggettività.

Protocolli specifici 2/4

4

Evidenza svolgimento contenzioso: le fasi principali di un contenzioso di natura giudiziale/stragiudiziale devono essere tracciate mediante l'indicazione dell'oggetto, della controparte, della funzione aziendale interne, collaboratori esterni incaricati e accordo finale;

5

Monitoraggio sull'andamento dell'operazione: devono essere realizzati specifici controlli sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione

6

Valutazione controparte in fase pre contrattuale e contrattuale: in fase preliminare all'instaurazione dei contratti con terze parti devono esseri effettuati le valutazioni e i controlli in relazione ai seguenti aspetti:

- Professionalità coerente alla natura e all'oggetto del contratto;
- affidabilità etica rispetto alla esposizione della controparte contrattuale ai reati di natura 231;
- nel corso del rapporto contrattuale devono essere svolti i seguenti controlli volti ad assicurare che la controparte operi nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito con la società.

Protocolli specifici 3/4

7

Criteri di valutazione dell'operazione: i criteri di valutazione delle operazioni societarie devono essere definiti al fine di garantirne la coerenza con le strategie e con gli obiettivi aziendali;

8

Monitoraggio periodico su pagamenti esteri: i pagamenti effettuati dalla società devono essere oggetto di controlli periodici, soprattutto quando effettuati presso Paesi esteri. I controlli devono essere volti a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario in linea con l'oggetto dell'accordo;

9

Monitoraggio degli strumenti informatici aziendali: le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e di controllo sui software devono essere definire specificamente, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente idonee alla commissione di attività illecite e/o contrarie (ad es. manomissione del sistema informatico di terzi, accesso indebito al sistema di pagamento interno per finanziare un soggetto della PA)

Protocolli specifici 4/4

1
0

Modalità di pagamento definite: le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici) devono essere identificate e formalizzate. Vi è il divieto di utilizzo dei contanti oltre una certa soglia;

- **I controlli dell'OdV: attività di vigilanza e flussi di informazione**

I controlli dell'OdV: attività di vigilanza

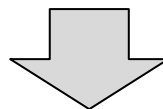
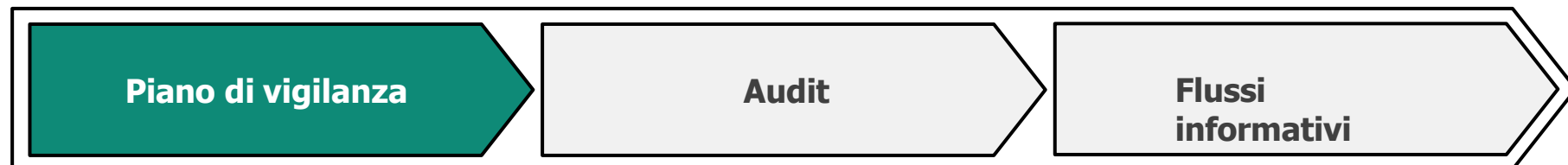
- L'Organismo di Vigilanza deve vigilare sull'effettivo **funzionamento e sull'efficacia** dei protocolli specifici adottati, nonché sul rispetto delle regole generali di comportamento.
- A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi **mediante controlli, verifiche e ispezioni**, controlli a campione, nonché controlli a seguito di segnalazioni, di ciascuna fase che implichi un contatto con la Pubblica Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza deve evitare di interferire con i processi aziendali, ma deve intervenire con tutti i mezzi a sua disposizione.

I controlli dell'OdV: poteri di accesso alla documentazione aziendale



- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza ha accesso ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza ha il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni o i dati acquisiti, salvo che sia richiesto espressamente dall'Autorità giudiziaria, da organi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di sicurezza dello Stato e o di prevenzione, accertamento o repressione di un reato.

Le verifiche dell'OdV – Piano di Vigilanza



- Tutta l'attività programmata dall'OdV è riportata nel Piano di vigilanza (anche conosciuto come Piano di Azione).
- Il piano di vigilanza stabilisce la programmazione delle attività ispettive, i processi coinvolti e le risorse (in termini di risorse umane ed anche finanziarie) necessarie



Esempio di un Piano di Vigilanza

Attività sensibili	Anno 2023	Anno 2024
❖ Negoziante, stipulazione ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni/servizi.	✓	
❖ Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali.		✓
❖ Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.		✓
❖ Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante.	✓	

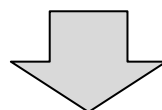
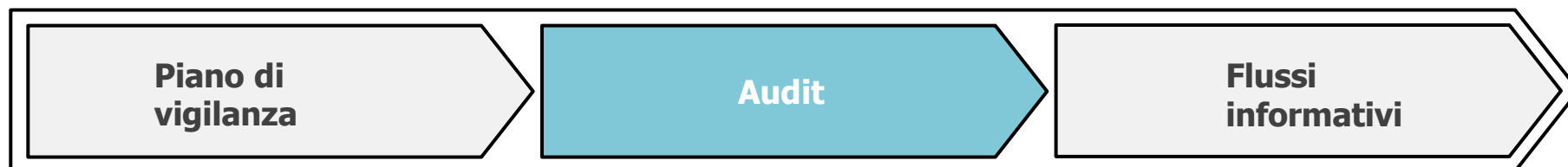
Concluso



Programmato



Le verifiche dell'OdV – Audit



Le attività di audit consentono di comprendere l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, e individuare eventuali aree di miglioramento, concordando con il management le relative azioni correttive.

In particolare, le verifiche di audit permettono di:

- analizzare i processi sensibili alla possibile commissione di reati in relazione al D.Lgs. n. 231/01;
- individuare possibili aree di miglioramento nel processo e nei controlli, rispetto agli obiettivi dichiarati e alle best practice di riferimento;
- verificare la compliance ai protocolli previsti per le attività sensibili rispetto a quanto definito dal Modello 231.

Esempio di Audit

Verifica applicazione Principio di controllo «mantenimento di una traccia dell'operazione tramite una "scheda di evidenza"»)

		Revisione giugno 2021	
		Struttura emittente: DIREZIONE SANITARIA VERBALE DI RIUNIONE	
		Pag. 1/1	

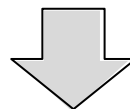
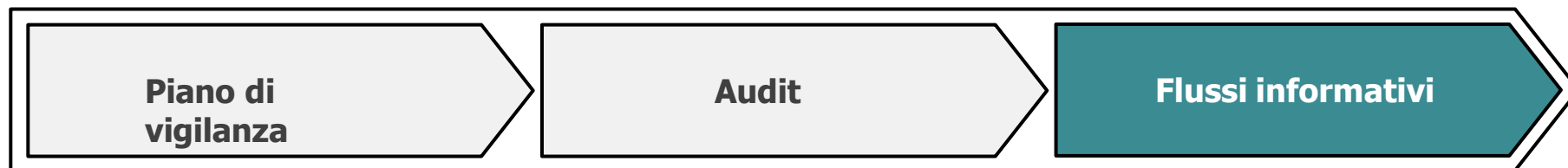
Data 09/03/2022		Orario	
TIPO DI RIUNIONE. Le firme vengono raccolte nell'allegato: foglio presenze M - PR - 06		☐ PERIODICA ☐ A SEGUITO DI NC E SEGNALAZIONI ☐ ALTRO	
Partecipanti			
Nome		Ruolo	
B.		Direttore Sanitario	
C.		Ulss	
C.		Ulss	
S.		Ulss	
T.		Ulss	
N.		Direttore Amministrativo	
C.		Coordinatore Segret./attività ambulat.	

Argomenti e discussioni		
ARGOMENTI • "Fabbisogno anno 2022 Assistenza Ospedaliera e Specialistica"		
DISCUSSIONE		
AZIONI DECISE		
Azione	Responsabile	Tempistica
- A breve arriverà da parte dell'Ulss - il contratto ufficiale del "fabbisogno anno 2022"	-	- Entro il mese di Marzo 2022

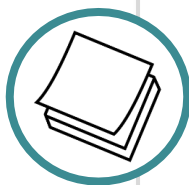
11/03/2022

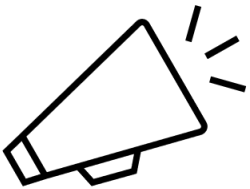
IL VERBALIZZANTE

Le verifiche dell'OdV – Flussi informativi



L'Organismo di Vigilanza deve essere informato su base periodica, mediante flussi informativi da parte del personale aziendale, in merito ad eventi e aspetti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso, o ad evento, in caso di situazioni che richiedano conoscenza immediata.





I flussi informativi all'OdV

Il **Responsabile interno** dei contatti e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve:

- tenere a disposizione dell'OdV ogni eventuale documentazione di supporto e pertinente;
- segnalare all'OdV ogni situazione che non sia conforme alle regole aziendali in materia di gestione dei rapporti con la P.A.;
- qualsiasi comportamento anomalo;

Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Descrizione dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.	Semestrale
Informazioni concernenti: - verifiche e le ispezioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione (incluse le Autorità di Vigilanza); - transazioni con enti pubblici; - richieste, segnalazioni e/o anomalie emerse in fase di esecuzione di un contratto stipulato con un ente pubblico o privato; - anomalie e/o criticità riguardanti la selezione e gestione del personale; - anomalie e/o criticità riguardanti la selezione di terze parti; - anomalie e/o criticità riguardanti rapporti con istituti finanziari e compagnie assicurative; - anomalie e/o criticità riguardanti rapporti con enti di certificazione - sanzioni disciplinari (o, comunque, procedimenti disciplinari) nei confronti dei medici da parte dell'Ordine di appartenenza.	Ad evento
Elenco di omaggi o altre liberalità (laddove effettuati).	Annuale
Fornire l'elenco relativo alle procure conferite a esponenti aziendali, Dipendenti e/o Consulenti o <i>Partner</i> della Società per intrattenere rapporti con la Pubblica amministrazione (o modifiche alle stesse).	Semestrale
Fornire l'elenco dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali che coinvolgono la Società e/o nuovi accordi transattivi da questa conclusi.	Semestrale

Rapporti OdV – Responsabile anticorruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (**RPCT**).

Compiti:

predisporre il Piano di prevenzione della corruzione (PPC);

verificare l'idoneità e l'efficace attuazione del PPC, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;

definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti o i collaboratori che operano in settori esposti al rischio di corruzione;

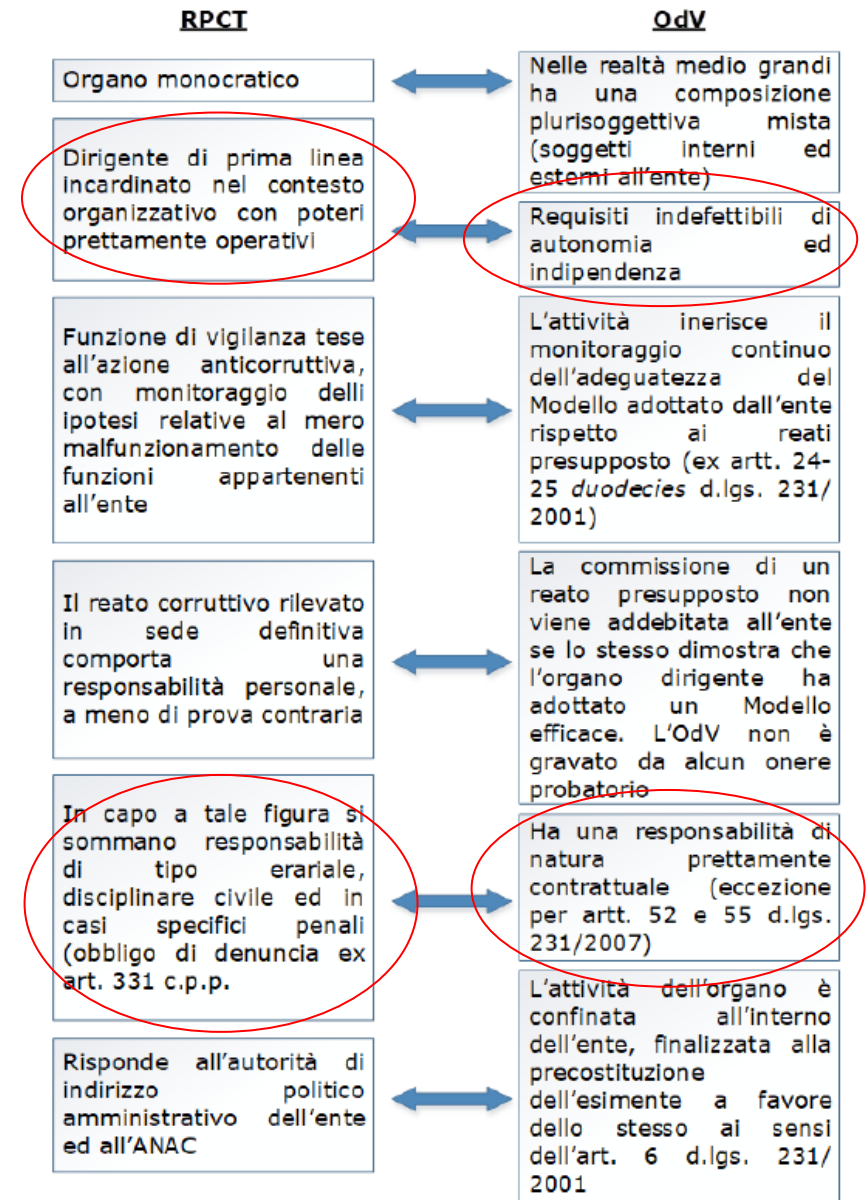
redigere annualmente una **relazione sull'attività svolta**;

formalizzare (i) i **flussi informativi** con gli altri organi di controllo e vigilanza e (ii) una **linea di report** con l'organo di indirizzo politico.

Numerosi punti di contatto tra le attività dell'OdV e quelle dell'RPCT...

...Ma anche importanti differenze

Il RCPT ha responsabilità ulteriori rispetto alla mera vigilanza, che assumono una connotazione operativa o gestionale (definizione aree a rischio corruttivo, individuazione del personale da inserire nel programma di formazione...).



Determinazione n. 8/2015: *nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è **auspicabile** che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un **Organismo di vigilanza monocratico** composto da un dipendente, la figura del RPC **può coincidere** con quella dell'Organismo di vigilanza.*

Determinazione N. 1134/2017: *Si ritiene necessario che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti... In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV... si ritiene necessario **escludere** che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale... In ogni caso considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato*



- vigilanza sulle procedure volte alla prevenzione di reati contro la P.A.;
- valutazioni sulle attività di aggiornamento del Modello e del PPC;
- flussi informativi;
- piani formativi;
- sistema sanzionatorio.